

N. 06798/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2013, proposto da:

Project s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n.104;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario delegato *ex* O.P.C.M. 9 luglio 2010 per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso al cui sede domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Edil Sicula Società Cooperativa;

per l'annullamento

- del decreto commissariale n. 605 del 15 novembre 2012, notificato via fax in pari data con nota di trasmissione n. 4699/UC, con il quale il Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti

dall'accordo di programma siglato il 30 marzo 2010, *ex* O.P.C.M. 9 luglio 2010, art. 1, ha revocato la nota n. 4102/12 del 15 ottobre 2012 con la quale il medesimo Commissario aveva aggiudicato in via provvisoria alla ricorrente la gara bandita per l'appalto delle opere di consolidamento in località Mili San Pietro, escludendola dalla gara e disponendo l'escussione della cauzione provvisoria e l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

- nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi compresi la lettera di invito *in parte qua*, le operazioni di gara e i provvedimenti adottati successivamente alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria ed esclusione dalla gara della ricorrente (rideterminazione della soglia di anomalia, aggiudicazione provvisoria e definitiva alla Edil Sicula Società Cooperativa), il provvedimento silenzioso di rigetto formatosi sul reclamo proposto dalla società *ex art.* 243-*bis* del d.lgs. 163/2006,

per la declaratoria di inefficacia del consequenziale contratto di appalto per l'esecuzione dei precitati lavori, stipulato tra il Commissario resistente e l'impresa odierna contro interessata e

per il risarcimento del danno in forma specifica, anche previa caducazione degli effetti del contratto di appalto e declaratoria della relativa inefficacia, anche previi accertamento e declaratoria del diritto di Project s.r.l. alla riammissione in gara, all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa ed al relativo subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato, nonché alla consequenziale condanna del Commissario resistente alla riammissione in gara della ricorrente, all'aggiudicazione dell'appalto ed alla stipula del relativo contratto con la medesima società odierna ricorrente che si dichiara pronta a subentrare nel contratto di appalto ove già stipulato con l'impresa odierna contro interessata.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato plesso amministrativo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 3 luglio 2013 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno gravame - riassunto innanzi a questo Tribunale all'esito dell'ordinanza del Tar Sicilia, Palermo, I, 29 gennaio 2013, n. 217 - Project s.r.l. ha interposto azione impugnatoria avverso il decreto 15 novembre 2012, n. 605 del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti dall'accordo di programma siglato il 30 marzo 2010, *ex* O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3886.

Il provvedimento gravato ha revocato l'aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in favore della società dell'affidamento delle opere di consolidamento in località Mili San Pietro, di cui alla lettera commissariale di invito del 5 ottobre 2012 (importo pari a € 321,727,76, distinti in € 305.953,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 15.774,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA), escutendo la cauzione provvisoria prestata dalla società e incaricando il RUP delle conseguenti comunicazioni all'Autorità di settore.

L'impugnazione è stata dalla società estesa agli altri atti elencati in epigrafe, ivi compresi i provvedimenti con i quali l'amministrazione ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara alla seconda classificata Edil Sicula società cooperativa.

A motivo della revoca il provvedimento indica la mancata trasmissione da parte della società della documentazione necessaria per procedere all'aggiudicazione definitiva (cauzione definitiva; dichiarazione relativa all'organico della società) entro il termine perentorio previsto dalla lettera di invito agli artt. 7 e 13, che stabiliscono a pena di esclusione la trasmissione

della predetta documentazione entro sette giorni consecutivi e naturali dalla richiesta, nella specie scadenti il 23 ottobre 2012.

In particolare, come chiarisce il provvedimento di revoca:

- la società ha trasmesso in data 22 ottobre 2012 un primo plico, privo della cauzione definitiva, rispetto alla quale la società ha rappresentato all'amministrazione l'esigenza di dover disporre di un termine maggiore, e contenente una dichiarazione sull'organico della società "non congrua";
- la società ha poi anticipato la cauzione definitiva a mezzo mail il 29 ottobre 2012. La cauzione definitiva è poi pervenuta in originale il 31 ottobre successivo.
- la dichiarazione relativa all'organico è stata acquisita con i richiesti chiarimenti il 5 novembre 2012;
- la società non ha addotto giustificazioni per la mancata tempestiva produzione della documentazione di cui sopra.

Avverso gli atti gravati la ricorrente ha formulato articolati motivi di gravame che possono essere riassunti come di seguito.

1) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la *lex specialis* di gara - Violazione ed erronea applicazione degli artt. 75, 113 e 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La lettera di invito non potrebbe che essere interpretata in conformità alla normativa di riferimento, che subordinerebbe l'obbligo della produzione della cauzione definitiva e dell'ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto solo all'aggiudicazione definitiva.

La gravata revoca sarebbe altresì in contrasto con le note commissariali 22 e 29 ottobre e 5 novembre 2009, che hanno sollecitato la società a integrare e a produrre la documentazione in parola.

Diversamente opinandosi, sarebbe la stessa *lex specialis* di gara ad essere inficiata *in parte qua*, laddove introduce cause di esclusione non previste dal

codice dei contratti in relazione alla fase dell'aggiudicazione provvisoria e prevede la richiesta della cauzione definitiva in fase di aggiudicazione provvisoria.

In ogni caso, poi, la documentazione relativa all'organico sociale tempestivamente proposta dalla società sarebbe stata conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.

2) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, buona fede *ex* art. 1337 c.c., e della massima partecipazione dei concorrenti.

La lettera di invito quanto alla parte relativa alla richiesta delle indicazioni dell'organico della società sarebbe oscura e equivoca: la stazione appaltante sul punto avrebbe pertanto dovuto richiedere chiarimenti, piuttosto che decretare la revoca dell'aggiudicazione.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

La ricorrente ha domandato altresì il risarcimento in forma specifica consistente nella riammissione in gara e aggiudicazione dell'appalto in suo favore, nonché nella stipula del relativo contratto di appalto o subentro in quello eventualmente già stipulato con altra impresa, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione straordinaria, che ha illustrato l'infondatezza del gravame, sottolineando la cogenza delle disposizioni della *lex specialis* investite dal gravame, la cui legittimità riposerebbe nella circostanza che l'art. 113 del codice dei contratti non indica un termine entro il quale la cauzione definitiva deve essere prestata, con l'effetto che tale obbligo, come chiarito dalla giurisprudenza, deve ritenersi immediato (*quod sine die debetur statim debetur*), e che la stazione appaltante è abilitata a chiederne la produzione entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina la doverosità della revoca.

Non sarebbe poi pertinente il richiamo alla tassatività delle cause di esclusione, e, a fronte della prescrizione di bando sancita a pena di decadenza rilevante nella fattispecie, le richieste di chiarimenti formulate dalla stazione appaltante non potrebbero assumere rilievo in termini di violazione dell'obbligo di correttezza e di buona fede.

L'amministrazione resistente ha indi domandato il rigetto del gravame.

Con ordinanza 7 marzo 2013, n. 1053 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente.

La controversia è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 3 luglio 2013.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento con il quale il Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti dall'accordo di programma siglato il 30 marzo 2010, *ex* O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3886, ha revocato l'aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta in favore della società delle opere di consolidamento in località Mili San Pietro, di cui alla lettera commissariale di invito del 5 ottobre 2012 a motivo della mancata trasmissione da parte della società di documentazione necessaria per procedere all'aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio previsto dalla lettera di invito.

2. Alla società ricorrente è stata imputata la mancata tempestiva trasmissione all'Ufficio commissariale appaltante della cauzione definitiva e della dichiarazione relativa all'organico della società, secondo le disposizioni contenute negli artt. 7 e 13 della lettera di invito del 5 ottobre 2012.

Secondo l'art. 7, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dell'appalto, a pena di esclusione, è tenuta a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all'art. 133 del d.lgs. 163/2006, con sottoscrizione dell'ente fidejubente autenticata

ai sensi di legge da pubblico ufficiale a ciò deputato.

Secondo l'art. 13 il Commissario straordinario, aggiudicata provvisoriamente la gara, richiede all'aggiudicataria provvisoria una serie di documenti, tra cui la cauzione definitiva (lett. A, punto 1) e l'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa sulla consistenza dell'organico, distinta nelle varie qualifiche (lett. A, punto 3).

La disposizione precisa che l'invio del plico contenente la documentazione è a totale e esclusivo rischio del mittente, anche per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Ulteriormente la disposizione prevede che "Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo" e ciò anche nel caso di invio a mezzo raccomandata A/R.

Infine, la lett. B) dell'art. 13 dispone che "In caso di mancato rispetto del termine intimato a pena di esclusione per la produzione della documentazione di cui alla precedente lettera A) ... il Commissario ... disporrà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento – anche a mezzo escussione .- della cauzione provvisoria".

3. In fatto, si osserva che la ricorrente, risultata prima in graduatoria nella gara di cui si discute, veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, venendo per l'effetto invitata a trasmettere la documentazione di cui all'art. 13 della lettera di invito nel termine perentorio di sette giorni, scadente, come riferito dall'atto di revoca gravato, il 23 ottobre 2012.

La società faceva pervenire in data 22 ottobre 2012 un plico contenente tutti i documenti richiesti salvo la cauzione definitiva.

Al riguardo, la società precisava che l'avrebbe spedita non appena in suo possesso.

L'Amministrazione, in pari data, prendeva atto di quanto pervenuto, dava atto della carenza della cauzione definitiva e rilevava che l'autocertificazione inerente l'organico distinto nelle varie qualifiche non riportava il numero dei dipendenti ma solo le figure munite di rappresentanza.

Ciò posto, invitava la società a provvedere all'integrazione della suddetta documentazione.

La società inviava la cauzione definitiva, emessa il 18 ottobre 2012, a mezzo mail il 29 ottobre 2012 e in originale il 31 ottobre successivo.

Il 5 novembre l'Ufficio commissariale segnalava ancora la necessità dell'integrazione della dichiarazione relativa all'organico, che veniva trasmessa in pari data.

4. Passando allo scrutinio delle questioni poste dal gravame, in ordine a quella attinente alla legittimità della richiesta della cauzione definitiva immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria, il Collegio, in adesione a Tar Sicilia, Palermo, I, 24 febbraio 2011, n. 345, statuizione invocata dalla parte ricorrente, perfettamente pertinente al caso di specie, e da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, reputa fondata la censura con cui la ricorrente si duole che l'Ufficio commissariale non ha conferito alla gara di cui trattasi una conformazione compatibile con la normativa di riferimento.

A riguardo, è vero che come rilevato dall'amministrazione resistente non vi è nessuna norma che individui in maniera precisa il momento nel quale va chiesta la cauzione definitiva.

Ciononostante, piuttosto che il ricorso al canone *quod sine die debetur statim debetur* invocato dalla stessa amministrazione, il quale risulta, nell'ambito del tema proposto, insuscettibile di evidenziare, isolatamente considerato, che la sua applicazione sia la sola conforme al miglior perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla gara, deve procedersi ad una interpretazione teleologicamente orientata del quadro normativo di riferimento, che tenga conto della *ratio* dell'istituto e si ispiri al principio (di

derivazione comunitaria) di proporzionalità, secondo il quale l'amministrazione deve adottare provvedimenti adeguati rispetto all'obiettivo perseguito e a quello di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

Si impone, pertanto, di individuare, come punto di partenza, la funzione della cauzione definitiva, che, secondo l'art. 113, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, codice appalti, è preordinata alla copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, così differenziandola nettamente da quella della cauzione provvisoria, alla quale il precedente art. 75, comma 6, assegna la garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, con consequenziale previsione dello svincolo automatico al momento della sottoscrizione dell'atto negoziale.

In altri termini, il legislatore, pur non statuendolo espressamente, ha collocato, sulla base della funzione alla stessa attribuita, la cauzione definitiva in una fase connessa con quella della stipula del contratto e, pertanto, successiva a quella della aggiudicazione provvisoria, coincidente con l'affidamento definitivo.”.

Conferma di tale assunto si ritrova sia nella circostanza che l'art. 113 del d.lgs. 163/2006 è situato nell'ambito del Capo V, intitolato “Principi relativi all'esecuzione del contratto, sia nell'*incipit* dell'art. 113, laddove si prevede l'obbligo di costituire la cauzione definitiva in capo all'esecutore del contratto, che, come è evidente, non è l'aggiudicatario provvisorio, ma il soggetto (teoricamente diverso, potendo la verifica dei requisiti successiva alla aggiudicazione provvisoria dare risultato negativo) aggiudicatario definitivo, con il quale l'amministrazione stipula l'atto negoziale.

Ulteriore conferma si rinviene poi nell'art. 48, comma 2, dello stesso codice, laddove si statuisce che, concluse le operazioni di gara, l'amministrazione richiede all'aggiudicatario di comprovare, entro dieci giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa.

In particolare, il mancato riferimento alla cauzione definitiva non può qui ritenersi casuale e non può essere supplito dall'amministrazione in sede di predisposizione degli atti di gara, in quanto si ricollega alla circostanza – già compiutamente regolata dal codice – che sino alla aggiudicazione definitiva è sufficiente la garanzia fornita dalla cauzione provvisoria, mentre non ha ragion d'essere quella connessa alla cauzione definitiva.

In merito alla certezza del rilascio di quest'ultima (e ad ulteriore conferma della non pertinenza della sua richiesta all'aggiudicatario provvisorio) interviene, peraltro, la previsione di cui all'art. 75, comma 8, del codice dei contratti, laddove si prevede che l'offerta presentata in sede di gara deve essere corredata, oltre che dalla cauzione provvisoria, anche dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il sistema normativo è, pertanto, coerente nel prevedere un complesso articolato di garanzie agganciato funzionalmente alle varie fasi della procedura di gara, in quanto:

- l'offerta deve essere corredata: da una cauzione provvisoria (che copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario) e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva;
- l'aggiudicatario provvisorio deve comprovare i requisiti di partecipazione;
- l'aggiudicatario definitivo deve presentare la cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Nella specie, l'amministrazione ha richiesto la produzione della cauzione definitiva entro il termine inderogabile di 7 giorni all'aggiudicatario provvisorio, ponendo a carico dello stesso un onere contrastante con il quadro normativo in materia di cauzioni.

La società ricorrente si è, peraltro, attivata in maniera diligente al fine di adempiere l'obbligo impostole, in quanto, come risulta dalla

documentazione versata in atti e già precedentemente citata, ha tempestivamente trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché comunicato che avrebbe presentato la cauzione definitiva non appena in suo possesso, che, infatti, è stata trasmessa a mezzo mail il 29 ottobre 2012 e in originale il 31 ottobre successivo, ovvero pochissimi giorni dopo la scadenza del ristretto termine di 7 giorni imposto dall'amministrazione, scadente il 23 ottobre.

Il riferimento ai profili fattuali della fattispecie in esame conferma ulteriormente come l'imposizione della trasmissione della cauzione definitiva successivamente alla aggiudicazione provvisoria possa comportare l'estromissione dalla procedura di gara di una società presentante la migliore offerta e malgrado la prestazione di una elevata diligenza, con conseguente alterazione dei meccanismi della concorrenza.

5. Escluso, per tutto quanto sopra, che la ricorrente potesse vedersi revocata l'aggiudicazione provvisoria per il lieve ritardo maturato, rispetto al termine imposto dall'amministrazione, per la produzione della cauzione definitiva, va ancora osservato che neanche l'irregolarità rilevata nella certificazione concernente l'organico aziendale tempestivamente prodotta dalla società era idonea a sorreggere la disposta revoca.

Basti, al riguardo, rilevare se è vero che la società nella dichiarazione prodotta nel termine ha ommesso di individuare il numero dei dipendenti, avendo indicato le sole figure munite di rappresentanza, a fronte della richiesta di cui alla lettera di invito di esporre la "consistenza dell'organico, distinta nelle varie qualifiche" (lett. A, punto 3), è altresì vero che la predetta irregolarità è stata dalla stessa stazione appaltante ritenuta suscettibile di essere superata da richiesta di chiarimenti, che è stata infatti avanzata una prima volta il 22 ottobre 2012 e una seconda volta il 5 novembre 2012, a termine già scaduto.

Va anche osservato che, come fatto constare dalla società ricorrente sia in

questa sede che in sede di reclamo *ex art. 243-bis* del codice dei contratti, il numero dei dipendenti è stato richiesto e documentato nella fase di partecipazione alla gara e l'obbligo di fornire l'elenco delle maestranze è stato riferito dalla lettera di invito al momento della consegna dei lavori (art. 13, punto d).

6. Per tutto quanto precede, in accoglimento della domanda demolitoria avanzata in ricorso, va disposto l'annullamento della lettera di invito, *in parte qua*, e del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria alla ricorrente, affetti dalle riscontrate illegittimità, nonché degli ulteriori atti gravati, affetti da illegittimità derivata.

7. Anche la domanda di risarcimento in forma specifica pure avanzata in gravame va accolta.

Il risarcimento in forma specifica consegue, innanzitutto, al disposto annullamento, da un lato, dell'atto di revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara alla ricorrente, dall'altro, degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara stessa alla Edil Sicula Società Cooperativa, da cui deriva il diritto della ricorrente, ritornata aggiudicataria provvisoria, di vedersi aggiudicato in via definitiva l'appalto per cui è causa.

Quanto al contratto nelle more stipulato con la seconda classificata, cui, come emerge dalla nota commissariale depositata il 20 marzo 2013, non ha fatto seguito la consegna dei lavori, lo stesso va dichiarato inefficace in via retroattiva, con diritto della ricorrente al subentro.

Al riguardo, si osserva che, non vertendosi nella fattispecie di cui all'art. 121 del c.p.a. (inefficacia del contratto nei casi delle gravi violazioni ivi declinate), trova applicazione la regola di cui all'art.122 dello stesso codice (inefficacia del contratto negli altri casi).

La norma dispone che il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva – laddove il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e vi sia domanda di subentro, presupposti entrambi sussistenti nel caso

in esame – stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nello stesso.

Occorre quindi, in particolare, tener conto dello stato di esecuzione del contratto, nonché della possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e subentrare nel contratto e degli interessi di tutte le parti.

Nel caso di specie, a fronte dell'annullamento dell'atto di revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara alla ricorrente e degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara stessa alla Edil Siculo Società Cooperativa, come sopra già detto, la ricorrente, ritornata aggiudicataria provvisoria, ha titolo a conseguire l'aggiudicazione definitiva e il contratto.

Ciò che risulta congruente con l'interesse pubblico alla celere esecuzione delle opere per cui è causa, pure esternato nella già richiamata nota commissariale del 20 marzo 2013, da parte della concorrente che ha presentato nella relativa gara la miglior offerta.

Né sussiste, come pure già rilevato, la condizione preclusiva consistente nell'avanzato stato di esecuzione dell'appalto, i cui lavori come detto non sono neanche stati consegnati.

Non sussiste, quindi, alcun impedimento alla dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e Edil Siculo Società Cooperativa, che va, pertanto, conseguentemente dichiarato inefficace a decorrere dalla data della stipula, con diritto al subentro da parte della ricorrente.

8. La particolarità della questione induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe:

- accoglie la domanda demolitoria, disponendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti gravati;
- accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica, nei sensi di cui in motivazione.
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)